#### **Pec Direzione**

Da:

Domenico Madonna <affari.presidenza@pec.regione.abruzzo.it>

Inviato:

venerdì 3 ottobre 2014 09:44

A:

DGSalvaguardia. Ambientale@PEC. minambiente.it

Oggetto:

Procedura V.I.A. D.Lgs. 152/06 Osservazioni Regione Abruzzo Pozzo esplorativo Elsa

2

Allegati:

nota prot 4138 del 2\_10\_2014.pdf; deliberazione.pdf; Allegato.pdf

Su disposizione dell'Avv. Valeri Stefania Dirigente del Servizio "Affari Giuridici e legali per l'Ambienrte e il Territorio" di questa Direzione, si trasmette la nota prot. n. 4138 del 2/10/2014, di pari oggetto, corredata della DGR n. 619 del 30/9/2014 con relativo allegato.

Cordiali saluti Regione Abruzzo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambienta E. prof DVA – 2014 – 0031925 del 03/10/2014

Dott. DOMENICO MADONNA Giunta Regionale d'Abruzzo

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA-DA Ufficio Affari Generali via L. da Vinci, n. 6 67100 – L'AQUILA

Tel. 0862 363304; Cell. 335 1263474; Fax 0862 363300 domenico.madonna@regione.abruzzo.it





via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA 🛘 tel. 0862/3631 - fax 0862/363475 🗖 web: http://sra.regione.abruzzo.it/

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA Servizio Affari Giuridici e legali per l'ambiente e il Territorio Prot. n° 438 del 2011 2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

TRASMISSIONE VIA PEC DGSalvaguardia. Ambientale@PEC. minambiente.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i di competenza statale riferite al progetto di "Permesso di ricerca B.R268.RG - Pozzo esplorativo Elsa 2 - Aggiornamento 2014, proposto dalla ditta Petroceltic Italia S.r.l Osservazioni ex art. comma 4, D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. Trasmissione.

In riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato la Delibera di Giunta Regionale n. 619 del 30.09.2014 recante "Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i di competenza statale riferite al progetto di "Permesso di ricerca B.R268.RG - Pozzo esplorativo Elsa 2 - Aggiornamento 2014" sito al largo delle Coste Abruzzesi proposto dalla ditta Petroceltic Italia S.r.l. - Approvazione osservazioni ai sensi dell'art.24, comma 4, D.Lgs.n.152/2006."

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE (Avv Stefanja Valeri)

SV/pdi

costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di vabutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un roggio di dodici miglia dalle aree morine e cositere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente adolticami asi applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già ritasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'oritcolo 1 della legge 13 agosto 2004, n. 239."

a seguito delle suddette modifiche normative, "verificato che l'area del permesso di cui trattasi risulta interferire in maniera integrale con il SIC 177140106 "Fasso delle Farfalle" (sublitorale chietino) ed il SIC 177140107 "Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiune Sangro", nonchè con le area protette: "Riserva naturale di interesse provinciale – Pineta Domnumiana", "Riserva Muniale Pineta di Santa Filomeno" e "Riserva Naturale Guidata lecceta di Torino di Sangro", la Direzzone Generale per le Valutzatoni Ambientali ha comunicato alla ditta Petrocettic, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm., i motivi ostativi all'accoglimento dell'astrazi.

con successivo Decreto prot.n.257 dei 16.05.2011 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente o della ambienta del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha rigettato la compatibilità ambientale del progetto di ricerca di che trattasi

e successivamente entrato in vigore l'art. 35 comma 1 del DL. 83/2012 con il quate è sato ulteriormente modificato l'art. 6 comma 17 del D.lgs 152/2006 facendo salvi "i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di tentrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e corressi, nonche l'efficacia dei titoli abilitativi già rilazciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle atività di ricerca, sviluppo e colivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi". ". ". ".

seguito della suddetta modifica normativa la ditta Petrocettic, come anche affermato dalla stessa ditta nello Studio di Impatto Ambientale, in data 13 Febbraio 2013 ha presentato al Ministero dell'Ambiente istraza di riesame per la prosecuzione della valutazione nel merito della compatibilità ambientale del progetto di perfonzione del pozzo esplorativo Etsa 2. Con riferinento alla suddetta richiesta e in risposta a quanto espressamente richiesto dal MATTM con Prot. No. 5130 del 26 Febbraio 2013, la Petrocelici ha proveduto pertanto ad aggiornare al 2014 quanto presentato nell'ambito della procedura di VIA del progetto di perforazione del pozzo esplorativo Elsa 2, avviata, come detto in precedenza, in data 21 Lugito 2009;".

la procedura di VIA Nazionale, secondo le modalità indicate all'art.24 D.Lgs.n.152/2006, è stato di fatto avviara dalla ditta con gli avvisi pubblicati sui quotidiani del 24.07.2014 ed inviata al Ministero con istanza del 30.07.2014 con il seguente oggetto "Permesso di ricerca B.R268.RG - Pozzo esplorativo Elsa 2 - Aggiornamento 2014";

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutuzione di impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati", con la quale sono state consolidate in un unico testo normativo le varie modifiche apportate alla direttiva 85/337/CEE (recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs.152/2006) dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.

VISTA la Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: VISTO il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997, Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato con D.P.R. 120 del 12.03.2003.

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il D.1.gs n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. recante "Norme In materia ambientale", ed in particolare la parte II, che disciplina le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas), per la Valutazione dell'imparto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

PRESO ATTO della documentazione pubblicata sul sito del Ministero Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero, all'indirizzo http://www.va.minambiente.it/;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto in data 24.07.2014 alla pubblicazione della documentazione anche sul sito dello Sportello Ambientate della Regione Abruzzo all'indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/.

DATO ATTO che, si sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni, anche formendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi e che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni era il giorno 28.09.2014;

CONSIDERATO, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del DIgs 152/2006 la Regione rilascia il parere di competenza, che deve essere acquisito dall'autorità competente ai fini della valuazione del progetto;

RITENUTO pertanto, di poter procedere comunque alla formulazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, anche ai fini dell'espressione del parere di competenza della Regione Abruzzo; CONSIDERATO che all'esito della riunione, convocata sul tema con nota prot.n.n.RA/230232 del 23. 09.2014 dall'Assessore competente per materia e tenutasi a Pescara in data 29.09.2014, sono stati acquisiti nilievi tecnici sul progetto, razionalizzati dal Servizio Affari Giuridici e Legali per l'ambiente ed il territorio nell'allegato documento recante "Perforazione di Pozzo

esplorativo "Elsa 2" – Permesso di Ricerca B.R268.RG – Largo Coste Abruzzesi – Ditta Petrocettic Italia s.r.l.-Osservazioni della Regione Abruzzo"; RITENUTO necessario procedere all'approvazione di detto Documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di promuovere un'azione di salvaguardia dell'ambiente nonche di presidio e di tutela del territorio e dei grandi patrimoni naturali presenti in Abruzzo;

VISTA la L. R. n. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legitimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

## FITREDA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

- Di approvare l'allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante "Permesso di ricerca B.R268.RG Pozzo esplorativo Elsa 2 Aggiorinamento 2014" sito al largo delle Coste Abruzzesi proposto dalla ditta Petroceltic Italia S.r.l. Osservazioni della Regione Abruzzo".
  - Di dare mandato al Direttore p.t. della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per il compimento di ogni attività connessa all'attuzzione della presente deliberazione;
- 3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo dello Sportello Ambiente http://sra.regione.abruzzo.id/.

# L.R. 14.9.1999, n. 77, art, 23

SZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):	DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE	PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENFRGIA
REZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99);	DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMM	PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

ritorio	
Ĕ	
Ĕ	
e.	
siente	
Ē	
ĭ	
ě	
퍨	
읈	
۵	
ë	
Ē	
fari g	
₽	
Ň	
ğ	
Ę.	֡
D. CO	
Y	
Σ	
S	
0	
Z	
8	
7	
ŏ	
2	
Z	
5	
E	
S	

				Arch.	\
strativo		Il Rexponsabile dell'Ufficio	(finns)		
UFFICIO: Supporto tecnico-amministrativo	.*	L'Estensore Age Papizia De Iulis	(firma)	Dop. Water Karmin	(finalgo

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Ginata

R.to Dott, Walter Gariani

. Il Presidente della Giunta F.to Doff, Luciano D'Alfonso-

Copia conforme all'originale per uso amministrativo



L'Aquila, li

11 Dipégente del Servizio Affari della Giuna PIRIGENTE DEL SERVIZIO

filica full Prossections Selfa clumba Reference, Legislativo, B.U.R.A. 6 december 14 Romacci.



2 All Pres

# GIUNTA REGIONALE

3 D SET. 2014

Seduta del \_

Deliberazione N. \_\_\_\_

Ç))

CF.)

L'anno il giorno il giorno del mese di 3 0 SET, 2014 negli uffici della Regione Abruzzo, **Liciamuta Daroffica NSC**gionale presidente

vento d	con l'intervento dei componenti:		PAOLUCCI
	LOLLI ASSENT	,	PEPE
	•	7.	
	MAZZOCCA		SCLOCCO
		6	•
	-	Walter Gariani	

## OGGETTO

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.Igs. 152/2006 e ss.mm.i di competenza statale riferite al progetto di "Permesso di ricerca B.R268.RG - Pozzo esplorativo Elsa 2 - Aggiornamento 2014" sito al largo delle Coste Abruzzesi proposto dalla ditta Petroceltic Ítalia S.r.l. — Approvazione osservazioni ai sensi dell'art.24, comma 4, D.I.gs.n.152/2006.

## La GIUNTA REGIONALE

## PREMESSO CHE:

la ditta Petroceltic Italia S.r.l. in data 21/07/2009 ha avanzato istanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Marc) al fine di avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di "Perforazione di Pozzo Esplorativo Elsa 2 - Permesso Ricerca B.RZ68.RG - Largo Coste Abruzzesi), in quanto progetto rientrante tra quelli di competenza statale ai sensi dell'All. Il alla parte seconda del D.Igs 152/2006 punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarbuti in mare".

con parere n. 443 del 16.04.2010 la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto ambientale ha espresso un parere interlocutorio negativo in relazione alla carenza di numerosi elementi ostativi al rilascio della compatibilità ambientale;

successivamente al suddetto parere e alle integrazioni prodotte dalla ditta è entrato in vigore il Digs n. 128/2010, come modificato dall'art. 3 del Digs 12/2011, il cui art. 2, comma 3, lett. h) ha modificato l'art 6 del Digs 15/2006, aggiungendo in particolare il comma 17 che dispone "Al find di tutala dell'ambientale, in virti di leggi matornali, regionali o in attuazione di atti e converzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di colivozione di idrocorburi liquidi e-gaussosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresi stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia narine dal perimetro esterno della suddette aree marine e costiere protette, oftre che per i soli mare poste entro dodici miglia narine dal perimetro esterno della suddette aree marine e costiere protette, oftre che per i soli perimetro occine miglia nella fasca del docreto del Tresidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocorburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalle linea di



"Permesso di ricerca B.R268 RG – Pozzo esplorativo Elsa 2 - Aggiornamento 2014" sito al largo delle Coste abruzzesi proposto dalla Ditta Società Petroceltic Italia S.r.l

#### OSSERVAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO

A cura di:

Avv. Stefania Valeri – Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente ed il

Patrizia De Iulis – Responsabile Ufficio Supporto tecnico-amministrativo

L'Aquila, lì 30 settembre 2014

Derazione n del Componente alla delle dell

the spiral and the still be seen to the spiral to the spir

Il presente documento, composto da n.15 pagine, è stato elaborato anche con i contributi tecnici acquisiti in occasione della riunione convocata sul tema dall'Assessore competente per materia con prot. RA7250232 del 25.09.2014 e tenutasi a Pescara in data 29 settembre 2014.

#### Sommario:

1. Premessa 2. Omessa valutazione dell'impatto dell'impianto sulle risorse acquatiche 3. Carenze progettuali 4. Omessa valutazione degli aspetti paesaggistici dell'area interessata 5. Violazione del divieto assoluto dell'art.6, comma, 17, primo periodo, D.Lgs.u.152/2006 6. Violazione del divieto assoluto dell'art.6, comma, 17, secondo periodo, D.Lgs.u.152/2006 7. Violazione della Direttiva 2010/75/UE e delle BREF di riferimento 8. Rilievi critici relativi ad emissioni in atmosfera: necessità di AIA 9. Interferenza con le aree protette: necessità di una valutazione di incidenza del progetto proposto 10. Contrasto con le strategie per la Macroregione Adriatico Ionica

#### 1. Premessa

La Regione Abruzzo, nella propria programmazione socio-economica, segnatamente in relazione alla fascia costiera, mira da sempre a valorizzare ed implementare lo sviluppo turistico-ricettivo-culturale ed ambientale, in ciò corroborata anche dalle Amministrazioni Comunali interessate che, attente al proprio territorio, hanno investito gran parte del proprio sviluppo sull'implementazione delle potenzialità turistico- ricettive, ottenendo consensi da molteplici organismi accreditati.

In questa cornice generale particolare attenzione è stata riservata dall'Amministrazione regionale alla costa teatina, di cui riconosce, da un lato, l'alto valore naturalistico e percettivo e, dall'altro, un alto grado di integrità e fragilità, tanto da sottoporne estese zone a tutela e conservazione. Sono stati così attivati programmi strategici per lo sviluppo turistico-culturale-ambientale del territorio in questione, quali il Parco della costa teatina, il Corridoio verde d'Europa, le riserve naturali regionali "Ripari di Giobbe" e "Punta dell'Acquabella" in territorio di Ortona, i molteplici siti di interesse comunitario costieri (interessanti i comuni di Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Vasto ecc...), le zone a protezione speciale, i percorsi religiosi di collegamento con l'entroterra pedemontano e, non per ultimo, l'ambizioso progetto di pista ciclabile che accorderà la costa abruzzese da Francavilla al Mare a Vasto.

I citati programmi di sviluppo sono, all'evidenza, tutti sostenuti da condizioni di carattere ambientale di grande pregio, dalla particolare geomorfologia delle falesie a parete sub-verticale, dalla spiccata biodiversità e da litorali sabbiosi e ciottolosi;

Contrariamente a detto indirizzo regionale di sviluppo, tuttavia, il Governo con vari decreti ha autorizzato, al largo delle coste abruzzesi, permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in cui va ad inserirsi anche il progetto per la perforazione del pozzo esplorativo denominato Elsa 2, di cui si discute, per la quale, la società Petroceltic Italia srl ha inoltrato istanza per pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, fin dal 21/07/2009.

Le attività di perforazione legate al Permesso di Ricerca denominato B.R.268 RG – Pozzo esplorativo Elsa 2" previste nel progetto –effettuate fino ad una profondità di 4.700 m. per il tramite di un pozzo posto a soli 7 Km circa dalla costa - risultano in aperto contrasto con gli indirizzi di sviluppo regionali e comunali citati in premessa ed in contrasto con la vocazione del territorio e dannose per la salute, per la fauna marina e per l'ambiente.

Le succitate considerazioni sono state condivise dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare che con decreto n. 257 del 06/5/2011 ha rigettato la compatibilità ambientale del progetto di perforazione "Elsa 2" ricadendo l'area del permesso di ricerca nelle aree di interdizione di cui al c.17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010. Il D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 è tuttavia intervenuto modificando ulteriormente il citato art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e facendo salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.128/2010, dando così nuovo impulso agli sfruttamenti petroliferi e accelerazione ai progetti di ricerca e stoccaggio di idrocarburi ritenuti progetti <<di pubblica utilità>>, bypassando le autorizzazioni regionali e riaprendo il dibattito sulle perforazioni, tant'è che il citato progetto "Elsa 2" è stato nuovamente proposto al competente Ministero per la riattivazione della procedura di V.I.A. in data 24/07/2014.

A seguito dell'emanazione del citato D.L.83/2012 contenente modifiche dell'art. 2, c.3, lett.h), del D.Lgs. 12/2010, è stata così riavviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la procedura di V.I.A. circa il progetto de quo, sull'ipotesi che le procedure in corso potessero essere fatte salve.

Non può tuttavia non evidenziarsi che oltre 12.290 kmq di acque marine dell'Adriatico centro meridionale italiano sono interessate da permessi di ricerca, istanze di coltivazione o nuove attività di esplorazione di petrolio che si aggiungono alle 8 piattaforme già attive e da cui, nel 2013, sono state estratte 422.758 tonnellate di greggio e che dette attività rappresentano un serio rischio di inquinamento da idrocarburi per l'ecosistema marino Adriatico, chiuso e particolarmente fragile.

Per le considerazioni che precedono si reputa pertanto opportuno formulare osservazioni alla Procedura V.I.A. relativa al Progetto di perforazione di un pozzo esplorativo denominato Elsa 2 nell'ambito del permesso di ricerca "B.R. 268RG" sito al largo delle coste Abruzzesi di cui è proponente la ditta Petroceltic Italia S.r.l. Ciò anche in considerazione della assoluta necessità di un'approfondita considerazione, nel procedimento ambientale riavviato, sia della particolare complessità ed invasività del progetto, sia dei notevoli impatti ambientali prodotti in mare e a terra dall'impianto e sia della valutazione dei rischi connessi alla realizzazione dell'impianto in esame, la cui criticità è unanimemente riconosciuta e comprovata dal fatto che la Commissione U.E., pur lasciando agli Stati membri ogni decisione in ordine alla sospensione delle operazioni di trivellazione "offshore", ha ribadito il proprio invito "ad applicare rigorosamente un'impostazione precauzionale nel rilascio delle autorizzazioni di nuove operazioni complesse di ricerca di idrocarburi" (cfr. Commissione U.E., comunicazione n. 560 del 12.10.2010).

In relazione poi alla particolare rilevanza degli effetti ambientali o comunque alla possibilità che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti, nonchè all'impatto che l'installazione della piattaforma sul tratto di mare frontistante la costa del comune di Ortona e quella del comune adiacente di Francavilla al Mare ha prodotto sulla popolazione, si sottolinea la necessità di costituire una Commissione per lo



svolgimento di un'inchiesta pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.24, comma 6, D.Lgs.n.15272006.

Nel dettaglio tecnico, si evidenziano inoltre le seguenti criticità:

2. Omessa valutazione dell'impatto dell'impianto sulle risorse acquatiche Nell'ambito del Doc.U.P. Pesca - 2000-2006 Mis. 3.1 Protezione e Sviluppo delle Risorse Acquatiche sono stati finanziati, tra gli altri, i seguenti progetti:

1.Cod. Progetto 02/BA/04/AB - PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE" - Progetto per la realizzazione di un area da destinare allo sviluppo e protezione delle risorse acquatiche nella Provincia di Chieti prospiciente il Comune di Rocca San Giovanni (Ch). Monitoraggio delle risorse eco-biologiche ed alieutiche.

2.Cod. Progetto 02/BA/02/AB "PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE" - Controllo scientifico delle aree sperimentali poste nel mare Adriatico entro le tre miglia lungo la costa teatina in Comune di Vasto."

3.Cod. Progetto 02/BA/03/AB "PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE" - Progetto per la realizzazione di un area da destinare allo sviluppo e protezione delle risorse acquatiche nella Provincia di Chieti prospiciente il Comune di Ortona e san Vito Chietino. "Monitoraggio delle risorse alieutiche".

Tali progetti prevedono un monitoraggio costante delle aree individuate, i cui risultati aggiornati al 2012, sono disponibili on line all'indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/pesca/index.asp:

I mari della provincia di Chieti sono interessati da una vivace attività di pesca, fonte di reddito per varie famiglie. L'infrastruttura petrolifera e le estrazioni di greggio porteranno certo a effetti negativi al pescato, che sarà sicuramente interessato da fenomeni di bioaccumulo di inquinanti gravi – fra cui mercurio e cadmio. Il mare Adriatico è caratterizzato da fondali bassi, per cui gli inquinanti resteranno tutti localizzati presso la costa e ben difficilmente defluiranno verso il mare aperto. A questo proposito è bene ricordare che nel luglio del 2008, durante le prove di produzione, la piattaforma esplorativa Ombrina Mare installata dalla Medoilgas causò l'intorbidimento dei mari attorno alla piattaforma. L'ARTA regionale mostrò che mentre le acque lontane da Ombrina Mare erano classificabili "buone", quelle vicino a Ombrina erano passate a "inquinamento medio". Il tutto lecito pensare che la presenza della piattaforma esplorativa Elsa 2 porterà ugualmente a forti impatti sulla salute del mare, del pescato e alla fine, degli uomini che di quei pesci si nutrono.

Di qui la necessità di una più attenta valutazione dell'impatto dell'impianto su arce già destinate allo sviluppo e protezione delle risorse acquatiche e foriere di possibili ulteriori finanziamenti comunitari.

#### 3. Carenze progettuali

Lo studio è carente degli elaborati grafici che debbono far parte di un "progetto definitivo", non contiene i dettagli dell'opera progettata, non contiene, come previsto dalla norma, un'approfondita valutazione delle <u>alternative</u> sia di localizzazione, sia di tecnologia.



La documentazione tecnica non è firmata da tecnico abilitato e non è corredata dalla dichiarazione che il professionista redattore dello Studio di Impatto Ambientale deve rendere ai sensi dell'ex art. 2 del DPCM 27/12/1988, come peraltro indicato sulla modulistica del Ministero. Su alcuni sono riportati vari nominativi, ma di cui tuttavia sono omessi la qualificazione e timbro di iscrizione ordine professionale), <u>invalidando di fatto il progetto</u>.

Sebbene la norma imponga la presentazione di un progetto definitivo, come ribadito in termini ancor più prescrittivi dalle recenti modifiche al Dlgs 152/2006 art. 5 comma 1 lett g) apportate dal DL n. 91 del 24.06.2014, la ditta si limita a consegnare non già elaborati di dettaglio, ma piuttosto ad allegare "schede tecniche tipo": vedasi ad esempio per quanto concerne il Jack-Up ed i mezzi navali per i quali viene prodotto semplicemente un depliant pubblicitario.

Inoltre non risultano allegati al progetto lo studio di valutazione di incidenza di cui meglio si dirà appresso, nonché documenti già richiesti in fase del primo esame di VIA con il parere della Commissione tecnica VIA n. 443 del 16.04.2010:

•l'analisi degli impatti provocati dal rumore in fase di perforazione, in particolare sui mammiferi ,

•descrizione delle tipologie di indagini preventive (air o water gun) e i possibili effetti sui mammiferi presenti.

Mancano gli elaborati grafici di dettaglio dell'opera, non vengono valutati gli impatti sulle componenti ambientali (in fase di cantiere e di esercizio), limitandosi lo Studio ad una mera elencazione delle componenti ambientali, mancano un piano di monitoraggio e controllo in fase di esercizio e un'attenta valutazione delle alternative (di localizzazione, di tecnologia, ecc...).

Altra carenza fondamentale è da ricercare nella mancata attenta valutazione del "rischio incidenti" (non scordiamo il disastro ambientale del 20 aprile 2010 provocato al largo del Golfo del Messico dalla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, che pure era posta a circa 80 km al largo delle coste!).

In accordo con la Direttiva 2013/30/UE recante "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE" (in accoglimento della comunicazione della Commissione U.E. n. 560 del 12.10.2010, sopra citata), già in avanzata fase di recepimento dallo Stato Italiano, si chiede che la documentazione sia integrata quanto meno con:

- relazione sui grandi rischi (prevedibili), sia in fase di cantiere che in fase di esercizio (fase di produzione);
- relazione di risposta alle emergenze, includente un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi e/o gassosi
- documento che definisca la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi
- dimostrazione della capacità finanziaria e tecnica di gestire e coprire le responsabilità e le conseguenze potenziali derivanti da un incidente grave.

Manca un dato esatto sulla politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e, soprattutto, non è dato comprendere come la Petrolcetic, che ha un capitale sociale di



soli 2.000.000,00 di euro, possa avere una capacità finanziaria e tecnica sufficiente a gestire e far fronte a responsabilità e conseguenze potenziali scaturenti da incidenti gravi.

Tra l'altro la soc. Petroceltic Italia srl è titolare del Permesso di Ricerca di idrocarburi a mare denominato "B.R268.RG solo per il 40%, mentre il restante 60% delle quote sono possedute dalla Cygam Energy Italia S.p.A., già Vega Oil S.r.l. Non è chiaro pertanto come mai la richiesta procedura di VIA di che trattasi sia intestata alla sola soc. Petroceltic, dovendosi invece imputare le responsabilità di eventuali incidenti ad entrambe le società.

Lo Studio di Impatto Ambientale inoltre cita l'adozione di sistemi "zero pollution" quale modalità di azzeramento degli impatti significativi derivanti dalle attività di ricerca con perforazione dei fondali marini. Non risponde a nessun principio di possibilità di azzerare i rischi, né nessuno studio a livello mondiale ha mai avvalorato/accertato l'ipotesi fatta. Permane sempre un rischio insito nelle attività di trivellazione. La ditta proponente elenca una serie di controlli ma non fa riferimento a possibili incidenti ed agli impatti nefasti che potrebbero avere effetto su un ambito ben più vasto dei sette chilometri circa che separano la piattaforma dalla costa. L'elenco di incidenti che hanno segnato negativamente mari e coste nelle più disparate zone del mondo non danno alcuna certezza che, in un sistema ambientale così delicato dato la vicinanza dalla costa e l'esistenza di aree marine e costiere protette, non si verifichino incidenti con danni irreversibili per l'ecosistema. A tal proposito il solo verificarsi di un "incidente" porta automaticamente ad un azzeramento della capacità attrattiva turistica di una zona. Ciò dipende dal solo verificarsi dell'evento, prescindendo dall'entità dei danni o dagli impatti negativi, da valutare anche cumulativamente con i quelli indotti dalle altre attività similari presenti nell'area interessata, già indicati in premessa.

Sono numerosi i casi in Italia in cui fenomeni naturali e non contaminati quali l'atrofizzazione delle acque che provoca la "mucillagine" siano stati considerati come fattori ambientali negativi, causando fenomeni incontrollati di crolli delle presenze turistiche. Di fatto la situazione portata ad esempio con il fenomeno della mucillagine che determina comunque un notevole impatto, non è minimamente confrontabile con l'impatto di un disastro causato da una piattaforma per estrazione di petrolio: si determina in questo caso una situazione di sviluppo non sostenibile e condizione non accettabile.

#### 4. Omessa valutazione degli aspetti paesaggistici dell'area interessata

Non risulta inoltre indagata la "specificità dell'area interessata", posto che "l'area di interesse risulta rientrare nelle zone sottoposte a tutela quali "beni culturali primari": sono, infatti tutelati", i trabucchi e il loro intorno", compreso il tratto di mare che concorre a formare il quadro d'insieme" (così TAR Lazio sent. n. 4123 del 13.03.2014). Secondo quanto previsto dall'art.1 L.R. n. 93/94, infatti, la Regione ha inteso in tal modo perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico – culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero ed una interruzione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. "Né tale





disposizione può ritenersi non entrata in vigore in ragione della mancanza della perimetrazione (......). E' chiara – anche nelle more dell'istruttoria del Parco – la riconducibilità dell'area in questione alla tutela disposta dalla norma regionale" (in termini citata sentenza TAR Lazio, sent.n.4123 del 16.03.2014).

E' opportuno segnalare al riguardo che la stessa area salvaguardata dalla norma regionale innanzi citata ha formato oggetto anche di una specifica tutela da parte della competente Autorità Statale con decreti di vincolo che hanno interessato sia la fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a San Salvo (D.M. 16.02.1970), sia il Complesso montano della Maiella con faggeti e abetaie nonché visuale del mare Adriatico nei Comuni di Palena e Lettopalena (D.M. 21.06.1985) che postulano, all'evidenza, l'immodificabilità non solo del territorio, anche della vista panoramica verso il Mare Adriatico, fortemente incisa, invece, dalla realizzazione delle opere progettuali proposte.

Del valore paesaggistico del tratto di costa e di mare interessato dal progettato impianto, non potrà non tenersi conto alla luce non solo della richiamata sentenza del TAR Lazio, ma anche della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale "Quando vi è una istanza volta alla realizzazione di un impianto su un tratto di mare prospiciente un'area sottoposta a vincolo (...) indubbiamente convergono i poteri attribuiti sia dalla legislazione riguardante la valutazione di impatto ambientale, sia quella riguardante la gestione dei vincoli paesaggistici. Infatti sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, il Ministero per i BB.CC. può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera deriva all'integrità del paesaggio, nella sua fruibilità correttiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In tale ambito valutano, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzione (tra le tante, Corte Cost. 24.11.2007 n.378)" – (cfr. in termini Cons.Stato, Sez.VI, sent. 26/03/13 n.1674).

Nel caso di specie, pur essendo pacifico che il progetto riguardi un impianto visibile (dall'occhio umano) dalle aree già sottoposte a vincoli paesaggistici con i prefati decreti ministeriali e che lo stesso "tratto di mare" e la visuale sul mare Adriatico abbiano formato oggetto di tutela specifica sia a livello statale che a livello regionale, non si è affatto indagato il profilo dell'impatto visivo che avrebbe la realizzazione dell'impianto sul tratto di costa sottoposto a vincolo, né da parte della ditta, né da parte dell'autorità preposta alla relativa tutela, e ciò in difformità ai dettami della giurisprudenza amministrativa per i quali, "Risulta conforme alla legislazione di settore, oltre che al comune buon senso, che il particolare pregio di un tratto di costa (riconoscimento e valorizzato con una disposizione legislativa o con un provvedimento amministrativo di imposizione del vincolo paesaggistico) può essere leso, quando dalla costa non si possa più percepire la linea dell'orizzonte che divide il cielo dal mare, a causa della realizzazione di opere stabili, realizzate per mano dell'uomo. In altri termini, quando il procedimento di valutazione di impatto ambientale riguarda il progetto di





opere da realizzare in un tratto marino, nel corso del procedimento comunque va valutata la viabilità che dalla costa si avrebbe dall'impianto, a maggior ragione quando il tratto di costa risulta sottoposto ad un vincolo paesaggistico sulla base di un provvedimento amministrativo (statale o regionale) o di una legge (statale o regionale), che abbia preso specificatamente in considerazione il medesimo tratto di mare" (così Cons. Stato, sent. n. 1674/2013).

### 5. Violazione del divieto assoluto dell'art.6, comma, 17, primo periodo, D.Lgs.n.152/2006

Le considerazioni che precedono non conducono, tuttavia, solo a ritenere il progetto de quo incompatibile con la specifica disciplina di tutela dettata a livello regionale e statale sulla zona costiera e sul tratto di mare interessato, ma anche a rilevare la sua soggiacenza al divieto assoluto dell'art. 6, co. 17, primo periodo del D.Lgs. 152/06. Detta norma è infatti inequivoca nel prevedere che:

"Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4,6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9" senza introdurre alcuna eccezione con riguardo alle procedure in corso. In effetti, la salvezza dei procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della norma è prevista dal secondo periodo della citata disposizione esclusivamente con riferimento al divieto stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e/o dalle aree protette.

Orbene, l'art.1, comma 2 della L.R. Abruzzo 14 Dicembre 1994, n. 93 è inequivoco nell'individuare ".......i trabucchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il <<quadro d'insieme>>, quali beni culturali primari", cosicchè il tratto di mare antistante i trabucchi costituisce area marina protetta in virtù di legge regionale per scopi di tutela ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 17 del codice dell'ambiente, nella quale area sono vietate "le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi".

Nel caso di specie l'impianto "Elsa 2", essendone prevista la collocazione a circa 7 Km da numerosi trabucchi storici della costa, interferisce sullo spettacolo (paesaggistico e visivo) dei trabucchi sul mare da qualsiasi punto di osservazione si voglia godere dei medesimo. Pertanto, la realizzazione del progetto è suscettibile di mutare oggettivamente e radicalmente l'attuale "paesaggio", incidendo sul "quadro di insieme" tutelato. Sicchè gli atti di ravvio della procedura di VIA risultano fondati sull'erroneo presupposto dell'applicabilità alla fattispecie della seconda parte dell'art.6, comma 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. cit., quando, invece, il progetto deve ritenersi vietato in base al disposto della prima parte della norma.

6. Violazione del divieto assoluto dell'art.6, comma, 17, secondo periodo, D.Lgs.n.152/2006





Deve poi segnalarsi un'ulteriore ragione per la quale la seconda parte dell'art. 6, co.17, D.Lgs. 152/2006 non può trarre applicazione.

La norma in questione, introducendo una disposizione derogatoria al generale divieto di ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dal litorale, codificato in funzione di sovraordinati interessi di tutela ambientale, è di stretta interpretazione ed applicazione, non potendo ammettersi la sua strumentalizzazione in chiave elusiva. Ne consegue che l'applicazione della norma transitoria presuppone che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2010 non solo fosse stata presentata una istanza introduttiva di un procedimento, ma che l'istanza fosse valida perché conforme ai contenuti di legge.

All'istanza VIA presentata dalla Petroceltic non risulta allegato il progetto definitivo, così come prescritto dall'art. 23, comma I del D.Lgs. n.152/2006, bensì un progetto di contenuto meramente "preliminare" (le cui gravi carenze sono state già ampiamente evidenziate sub) 2), sicché, l'istanza è invalida e per ciò solo dovrebbe essere rigettata, non rispondendo l'istanza ed il progetto VIA della Petroceltic S.r.l. ai requisiti legge.



#### Violazione della Direttiva 2010/75/UE e delle BREF di riferimento

Si premette che il progetto prevede la perforazione di un pozzo esplorativo, al termine della quale si procederà all'esecuzione di test (prove di produzione) volte ad accertare la produttività dei livelli mineralizzati. E' prevista l'estrazione di circa 7,500 barili di fluidi (greggio, fanghi, acque di giacimento, pulizia pozzo, etc).

Per le esposte considerazioni il progetto non può che essere valutato alla stregua di un impianto di coltivazione di idrocarburi (seppur coltivazione limitata nel tempo e nei quantitativi).

Con il D.lgs 46/2014 lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

In particolare l'art.7 comma 1 lett a), nel sostituire i punti 1 e 2 del art. 29 bis del D.Lgs 152/2006 stabilisce che "...Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE."

Riferendoci alla istanza in questione si rimarca l'assenza del BREF di riferimento.

Da quanto si apprende, il Ministero assimila l'impianto alla BREF riferita ai "grandi impianti di combustione" localizzati anche a mare. Attualmente, infatti sul sito del MATT sono presenti - alla sezione AIA territorio: mare - sette istallazioni di cui uno è Ombrina 2.

#### Di seguito l'elenco

Elenco impianti (7) - Territorio: - mare - (regione)

	Ragione soc	Categoria attività	Ultima procedura
Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B	Edison SpA	Altri impianti	AIA per nuovo impianto
Ombrina Mare - Concessione di coltivazione mineraria "D.30B.C MD"	Medoilgas Italia S.p.A.	Altri impianti	AIA per nuovo impianto
Piattaforma Barbara T2	Eni s.p.a.	Altri impianti	Prima AIA per impianto esistente
Piattaforma Barbara T2	Eni s.p.a.	Altri impianti	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale
Piattaforma OFF SHORE "Rospo Mare B"	Edison S.p.A.	Altri impianti	AIA per nuovo impianto
Piattaforma Prezioso K	Eni s.p.a.	Altri impianti	AIA per nuovo impianto
Rigassificatore Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	Altri impianti	AIA per nuovo impianto



L'unico impianto di cui è presente il parere istruttorio conclusivo è il progetto "PIATTAFORMA BARBARA T2 (2012)" in cui si legge:

"Considerato infine che come già evidenziato nel Decreto AYA 2009-0001804 del 26//2009 relativo all'impianto in argomento <... non esistono linee guida nazionali o Bref comunitari per la tipologia di impianto in esame. Tuttavia, in linea generale si fa riferimento al Bref sui grandi impianti di combustione alimentati a gas naturale, seppur a rigore non applicabili in quanto le potenze delle singole apparecchiature sono inferiori a 50 MWt e inoltre queste sono finalizzate alla compressione di gas e non alla produzione di energia>".

In tutti gli impianti in questione è stato comunque effettuato il confronto con le altre BAT di settore, non solo grandi impianti di combustione, ma rifiuti, sistemi di monitoraggio ecc.

L'impianto di che trattasi, come del resto tutti gli altri impianti in elenco nel sito del Ministero, non corrisponde tuttavia alla BREF sui grandi impianti di combustione alimentati a gas naturale, in quanto, tra l'altro, non è previsto il recupero di calore.

Considerato quanto sopra si ritiene preclusa la prosecuzione dell'istruttoria della presente istanza, in quanto la specificità che la contraddistingue (calore prodotto e specificità delle emissioni, tra le quali sostanze organo clorurate da trattare), rinviando invece ogni ulteriore decisione all'emanazione di apposito decreto, come anche previsto al comma 2 dell'art.7 del richiamato D.Lgs 46/2014.

Si ricorda che l'installazione in questione rientra nel campo di applicazione dell'AIA ad opera dell'articolo 24 del D.L. 5/2012 con il quale sono state incluse tra le attività assoggettate ad AIA i "terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore".

Tali impianti, tra i quali quelli che hanno una potenza termica inferiore a 50MWt, sono stati di recente inseriti nella versione DRAFT 2013 delle Bref.

Pur se trattasi ancora di una bozza, dalla documentazione inviata non è possibile desumere il rispetto delle future BAT conclutions, per quanto segue:

- •al paragrafo 10.4.3 sono riportate le tabelle con le BAT conclutions di riferimento.
- •dalla documentazione non si evince che l'azienda indichi intenda effettuare il recupero dell'energia termica residua dei gas combusti, a differenza di quanto indicato nella bozza di BAT conclutions e, comunque, nell'ottica di conseguire risparmio energetico.
- •la ditta ha optato di produrre energia elettrica con motori diesel invece di utilizzare turbine, che sono gli impianti prevalentemente usati, secondo quanto indicato nelle MTD. Si evidenzia che i motori sono caratterizzati da una minore efficienza rispetto alle TG.



•per i motori è BAT per la riduzione dell'NOx l'impiego di Lean-burn concept. Dalla documentazione non si evince l'impiego di tale tecnologia.

#### 8. Rilievi critici relativi ad emissioni in atmosfera: necessità di AIA

Per quanto attiene nello specifico le emissioni in atmosfera, come anche affermato al par. 8.1.2.1 del documento prodotto dalla ditta "Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Progettuale (Sezione II) il "funzionamento del Jack-Up comporta, inevitabilmente, l'emissione di inquinanti in atmosfera dovuti al funzionamento dei gruppi per la generazione di potenza necessari per l'alimentazione elettrica degli impianti di perforazione e dei sistemi di bordo."

L'unità Jack-Up è dotata, infatti, di n. 5 generatori con motori diesel con una potenza complessiva installata pari a circa 6,2 MWt per cui sono punti di emissione da autorizzare, sebbene l'azienda non abbia avviato, contestualmente alla procedura di VIA, quella per il rilascio dell'AIA.

La stessa ditta del resto non esclude l'emissione in atmosfera di inquinati, correlati anche alla combustione del gas, separato in fase di produzione (tramite torcia con fiamma pilota).

9. Interferenza con le aree protette: necessità di una valutazione di incidenza del progetto proposto.



- Si ritiene opportuno svolgere considerazioni in merito:
- a) alle aree naturali protette istituite lungo la costa;
- b) ai Siti d'importanza comunitaria (SIC) già istituiti;
- c) alla proposta di Siti d'importanza comunitaria marini.
- a) Aree naturali protette.

Lungo la costa sono state istituite le seguenti aree naturali protette:

- 1. Torre del Cerrano (Area marina protetta, Comuni di Pineto e Silvi Marina);
- 2. Punta Aderci (Riserva naturale, Comune di Vasto);
- 3. Lecceta di Torino di Sangro (Riserva naturale, Comune di Torino di Sangro);
- 4.Grotta delle farfalle (Riserva naturale, Comuni di Rocca S. Giovanni e S. Vito Chietino);
- 5. Marina di Vasto (Riserva naturale, Comune di Vasto);
- 6. Punta dell'Acquabella (Riserva naturale, Comune di Ortona;
- 7. Ripari di Giobbe (Riserva naturale, Comune di Ortona).

L'istituzione delle aree protette comporta necessariamente il rispetto degli equilibri naturali, quindi le attività antropiche devono essere compatibili con la loro conservazione. Le leggi istitutive prevedono la protezione della flora e della fauna, soprattutto in questi tratti di costa abruzzese dove ancora sussistono, seppur ridotti a piccoli nuclei, residui di boschi litoranei con querceti misti e macchia mediterranea costituita da leccio (Quercus ilex), lentisco (Pistacia lentiscus), raro in Abruzzo, mirto (Myrtus communis) ed altre specie. Da sottolineare anche la presenza di vegetazione psammofila pioniera (protetta anche dalla L.R. n. 45/79 e ss.mm.ii.), considerata relitta in quanto limitata a piccolissime stazioni residuali sottoposte a rischio di distruzione a causa delle attività antropiche. La loro importanza naturalistica, in quanto testimonianza delle formazioni vegetazionali originarie, è enorme, sia perché costituiscono l'habitat d'elezione per la riproduzione di specie d'interesse comunitario, sia per l'eventuale ricostituzione di perduti equilibri.

Le aree protette sopra menzionate faranno parte del Parco della Costa teatina, la cui istituzione è prevista dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale" e la cui perimetrazione è in corso presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

b) Siti d'importanza comunitaria già istituiti.

Le prime cinque riserve naturali elencate nel punto precedente costituiscono anche Siti d'importanza comunitaria (SIC): in particolare i siti SIC Fosso delle Farfalle (IT 7140106) e Lecceta di Torino di Sangro (IT 7140107) sono proprio i siti di importanza comunitaria con i quali il progetto interferisce, come del resto citati nel Decreto di rigetto n. 257 del 16.05.2011.

Alle considerazioni già svolte va aggiunta, quindi, la particolare responsabilità rivestita dagli Stati membri, e conseguentemente dalle Regioni, nei confronti della C.E. per la conservazione degli habitat e delle specie per le quali i SIC stessi sono stati individuati. Infatti il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che qualsiasi piano o intervento debba essere sottoposto ad una valutazione d'incidenza





che valuti gli effetti che possano ripercuotersi sul SIC, indipendentemente dalla distanza che intercorre tra la prevista localizzazione dell'intervento e lo stesso SIC. Inoltre, si sottolinea che l'art. 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, al comma 2 stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. A questo proposito si rammenta che la Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 20/09/2007 (Causa C-304/05), ha stabilito che "....la valutazione dev'essere concepita in modo tale che le autorità competenti possano acquisire la certezza che un piano o un progetto non pregiudicherà l'integrità del sito di cui trattasi, dato che, quando sussiste un'incertezza quanto alla mancanza di tali effetti, le dette autorità sono tenute a negare l'autorizzazione richiesta.". E' quindi dato per acquisito il principio secondo cui un progetto, salvo casi eccezionali, possa essere realizzato solo qualora sia accertato che non produca incidenze significative, caso che non sembra essere quello in esame. Il principio di precauzione prescrive, infatti, che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 debbano prevalere sempre in caso d'incertezza, Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 o quella di una specie elencata in direttiva.

Per il SIC Torre del Cerrano valgono le considerazioni riportate nel punto successivo, tenendo presenti soprattutto i limiti del mare Adriatico che accentuerebbero pericolosamente gli effetti negativi in caso di incidente.

c) Proposta di Siti d'importanza comunitaria marini.

Attualmente l'unico SIC che interessa, oltre al litorale, anche l'ambiente marino antistante, è quello dell'Area marina protetta della Torre del Cerrano, nei Comuni di Silvi Marina e Pineto. E' stata evidenziata inoltre, da studi e ricerche, la possibilità di istituire ancora uno o più SIC marini. Da ciò discende la necessità di valutare la possibilità che eventuali incidenti possano comprometterne l'istituzione o la conservazione. La Convenzione di Barcellona ha dato luogo al Protocollo per la tutela del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento del fondo marino e del suo sottosuolo. Gli effetti di progetti riguardanti questi aspetti devono essere valutati, quindi, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva "Habitat", tenendo conto del rumore, dello smaltimento dei rifiuti, ecc. Gli effetti del rumore prodotto durante le attività di ricerca devono essere gestiti in modo adeguato, tenendo conto della presenza di specie marine, come ad esempio i cetacei e la Tartaruga marina (Caretta caretta), della quale è stata accertata la nidificazione nel litorale di Roseto, per la cui distanza dalla localizzazione dell'intervento in esame vale, anche qui, la considerazione riferita ai ristretti limiti del mare Adriatico.

Per quanto sopra esposto, si sottolinea che gli eventuali effetti imputabili alla realizzazione dell'intervento, sia durante la fase di cantiere che nel corso dell'esercizio, possono essere compiutamente valutati soltanto successivamente alla redazione di uno studio per la Valutazione d'incidenza.





10.

Contrasto con

#### le strategie per la Macroregione Adriatico Ionica

La Commissione Europea il 18 giugno 2014 ha approvato la strategia della Macroregione adriatico ionica con il relativo piano di azione e di lavoro, contenente i progetti con cui sostenere concretamente la strategia. L'approvazione definitiva è prevista il prossimo 24 ottobre da parte del Consiglio europeo.

La Macroregione sarà il riferimento di gran parte delle politiche di crescita e di sicurezza nel prossimo futuro. Il semestre di Presidenza italiana della Ue sarà caratterizzato dall'avvio della prima strategia macroregionale che impegna gran parte del territorio nazionale. Della Macroregione fanno parte Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Grecia. In Italia le regioni interessate sono Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Lombardia, Trentino Alto Adige.

La risoluzione parlamentare sulla Macroregione adriatica ionica e sulle sue strategie impegna il Governo a sostenere la promozione di una politica di branding unitaria condivisa dai Paesi dell'IAI, attraverso i rispettivi Ministeri di competenza ed enti di promozione turistica nazionale, con l'obiettivo di consolidare una immagine di destinazione sostenibile di qualità e di favorire il riconoscimento dell'area adriatico-ionica come unica destinazione turistica di riferimento ben visibile a livello nazionale, europeo ed internazionale;

A

Il Piano di azione previsto in questa strategia potrà imprimere un nuovo impulso ai progetti in corso in questa area, promuovendo un ambiente più sostenibile, uno sviluppo economico e sociale più equilibrato, il rafforzamento delle istituzioni democratiche, la sicurezza dell'intero bacino, dando concretezza all'obiettivo di coesione territoriale sostenuta dal Trattato di Lisbona e agevolando le procedure di ingresso degli Stati esterni nella UE....

Il Piano d'azione è incentrato su quattro pilastri verticali (infrastrutture, ambiente, turismo, pesca ed economia del mare) e su due pilastri orizzontali (ricerca e innovazione, capacity building);

1.il primo riguarda le "Risorse marine/marittime" con l'obiettivo di promuovere la crescita economica sostenibile e posti di lavoro e opportunità di business nei settori della blu-economy e quindi l'acquacoltura, la pesca, biotecnologie blu, servizi marini e marittimi,

2.il secondo è "Connettere la regione" finalizzato a rafforzare i collegamenti

3.il terzo "Preservare gli ecosistemi" obiettivo il miglioramento della qualità ambientale degli ecosistemi e la tutela della biodiversità,

4.il quarto "Aumentare l'attrattività della regione" con particolare riferimento all'attrazione degli investimenti e all'internazionalizzazione punta ad aumentare l'attrattiva turistica della regione, supportando lo sviluppo sostenibile del turismo costiero, marittimo e dell'entroterra, a ridurre la stagionalità della domanda, limitare l'impatto ambientale e promuovere un marchio regionale comune (il piano di azione della Commissione europea dovrà essere strettamente collegato con il



nuovo programma per la cooperazione territoriale della nuova programmazione 2014-2020.

Per quanto sopra, l'intervento appare in netto contrasto anche con il Piano di Azione della Macroregione Adriatico Ionica.

8